Erice
Città di pace e per la scienza

REGOLAMENTO DI DECORO ARREDO ED IGIENE URBANA IN ERICE CAPOLUOGO

Approvato con delibera di C.C. n.91 del 06.09.2016

Redatto a cura della IV Commissione consiliare e dell'Ufficio di Staff - Sportello Unico Attività Produttive - Sviluppo Territoriale
Su impulso degli operatori commerciali e artigiani di Erice

REGOLAMENTO DI DECORO ARREDO ED IGIENE URBANA IN ERICE CAPOLUOGO

I N D I C E :

TITOLO I – DECORO URBANO 3
PARTE I^ - ESTETICA EDILIZIA 3
ARTI. 1- FINALITA' 3
ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE 3
ART. 3 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE 3
ART. 4 - APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE 3
ART. 5 - RECINZIONI 4
ART. 6 - MANUTENZIONE DELLE AREE 4
ART. 7 - DEPOSITO SU AREE SCOPERTE 5
TITOLO II – ARREDO URBANO 5
ART. 8 - NORME GENERALI 5
8.1 VETRINE ESPOSITIVE SU SCURI SU PORTE DI INGRESSO 5
8.2 VETRINE SU SCURI DI FINESTRE 6
8.3 VETRINE ESPOSITIVE DI TIPO FISSE 6
8.4 VETRINE ESPOSITIVE MOBILI 7
8.5 ESPOSITORE MOBILE 8
8.6 TENDE O SISTEMI OSCURANTI 8
8.7 INSEGNE DI ESERCIZIO 8
8.8 ESPOSITORI E PORTA MENU' 9
8.9 TOTEM PUBBLICITARI 9
8.10 ESPOSITORI SU PANCHE 9
8.11 NORME COMUNI 10
ART. 9 - PROCEDURE ED ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 11
TITOLO III - IGIENE PUBBLICA 11
ART. 10 - SVUOTAMENTO DEI POZZI NERI 11
ART. 11 - PULIZIA DEI FOSSI 11
ART. 12 - SCARICHI DELLE ACQUE 11
ART. 13 - POZZI ARTESIANI 12

ART. 14 - PASSEGGIO DI CANI 12
ART. 15 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI 12
TITOLO I V 12
ART. 16 - SANZIONI 12
ART. 17 - NORME TRANSITORIE 13
ART. 18 - NORME FINALI 13
Appendice 14
A. Tipologia di interventi 14
B. Altre tipologie non previste dal regolamento 18
C. Tipologia di procedimento 18
D. Validità del Titolo abilitativo 18
E. Inizio e fine lavori 18
F. Allegati alla istanza Domanda Unica 19

TITOLO I – DECORO URBANO

PARTE I^ - ESTETICA EDILIZIA

ARTI. 1- FINALITA'

Il presente Regolamento intende preservare il Centro abitato e l'intero territorio del Centro Storico in maniera decorosa sia ai fini ambientali che storico-architettonici, culturali e turistici.

ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le aree e\o tutti i fabbricati del territorio del Centro Storico di Erice, in particolare ci si riferisce alla zonizzazione prevista all'articolo 8 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari: zona A "Centro Storico di Erice", la quale area risulta costituita dal perimetro interessato dalla stesura del Piano particolareggiato di Erice e dei servizi.

ART. 3 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, a cura e spese della proprietà.
L'Amministrazione Comunale, in virtù del Responsabile del Servizio competente, ha facoltà di ordinare il restauro degli edifici, o parti di questi, ogni qualvolta le loro condizioni siano tali da menomare l'estetica, la sicurezza o da costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità, qualora l'importanza dell'opera lo richieda dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani . Può inoltre ordinare il restauro ed il rifacimento delle facciate danneggiate per vetustà, per cattiva costruzione, per mancanza di manutenzione, per quelle manomesse per riparazioni, per inserimento di nuovi impianti, per collocamento o sostituzione degli infissi, di supporti, per l'applicazione di insegne e simili. In caso di inerzia della proprietà, scaduti i termini assegnati nell'ordinanza di restauro o riparazione, l'Amministrazione Comunale eseguirà d'ufficio, i lavori, a spese della proprietà, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie.
Nel rifacimento delle facciate con particolari caratteristiche costruttive non devono essere eliminate modanature, decori, cornici, balze ed altro e le parti danneggiate devono essere ripristinate.

ART. 4 - APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE

È riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli interessati, avvisi o segnali di pubblico interesse.

PARTE II^ - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 5 - RECINZIONI

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa, dal Funzionario Responsabile, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione della proprietà privata potrà essere omessa solo nel caso di previsione ad uso pubblico dello spazio compreso tra il fabbricato e la pubblica via, per garantire ad esempio il libero accesso a negozi o simili, siti al piano terra degli edifici. In tal caso l'area destinata ad uso pubblico sarà gravata da servitù di pubblico passaggio, e soggetta a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dal presente Regolamento o da altre norme.

La recinzione sarà oggetto di Autorizzazione Comunale, previa acquisizione di nulla-osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA..

I cancelli prospicienti su vie o spazi pubblici dovranno avere obbligatoriamente l'apertura dei battenti verso l'interno della proprietà privata. Nel caso di cancelli scorrevoli questi dovranno scorrere sempre all'interno della suddetta proprietà, con le opportune protezioni a tutela della sicurezza ed incolumità.

Sono vietate recinzioni provvisorie di qualsiasi tipo costituite, ad esempio, da materiali in reti metalliche o plastiche, in lamiera, in legno, con filo spinato o altro materiale non ritenuto decoroso o pericoloso per i passanti.

Per i cantieri in costruzione è consentita la recinzione dell'area interessata ai lavori con pannellatura e schermatura idoneamente conservata, da limitarsi, comunque, al termine massimo di validità del titolo autorizzativo/concessorio.

In tutti i casi in cui si riscontri la presenza di recinzioni non ritenute decorose o comunque non in idoneo stato di conservazione, sarà emessa Ordinanza di Rimozione o Ripristino delle stesse, con esecuzione d'ufficio e a spese degli inadempienti in caso di inottemperanza.

In tutti i casi, per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta o cancellate dovranno essere rispettate le norme previste dal P.R.G., dal Nuovo Codice della Strada e le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza BB.CC.AA.

ART. 6 - MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate, dallo strumento urbanistico, all'edificazione ed ai servizi e non ancora utilizzate, quelle di pertinenza degli edifici esistenti e tutte le aree libere debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene, e la sicurezza pubblica.

Le aree a verde devono essere mantenute in costante manutenzione, mediante la rasatura dell'erba, la potatura degli alberi e quella delle siepi, mentre deve essere garantita la manutenzione delle aree pavimentate. Le siepi prospicienti marciapiedi e vie pubbliche non potranno sporgere orizzontalmente oltre il limite della recinzione mentre, gli alberi sporgenti su detti spazi, dovranno essere potati in modo che dal piano stradale, o comunque pubblico, vi sia una altezza libera di almeno m 4,00.

E' assolutamente vietato bruciare erba o sterpaglie nelle suddette aree, ai contravventori saranno applicate la relativa sanzione amministrativa.

I rifiuti, dovranno essere portati in discarica autorizzata a cura e a spese dei proprietari

delle aree stesse.
Sulle aree a verde prospicienti direttamente strade o spazi pubblici è vietato l'uso di fertilizzanti, concimi naturali, o qualsiasi altro prodotto maleodorante o inquinante.
Tutti i proprietari e conduttori di aree dovranno provvedere periodicamente alla pulizia delle sterpaglie onde prevenire il verificarsi di incendi.

ART. 7 - DEPOSITO SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa Autorizzazione del Comune, in conformità alle previsioni urbanistiche del P.R.G. e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO II – ARREDO URBANO

ART. 8 - NORME GENERALI

Al fine di promuovere, pubblicizzare e valorizzare l'identità tipica dei prodotti che caratterizzano il territorio, quali ceramica, tappeti, doci conventuali, oli, prodotti di tonnara etc. e comunque tutti quei prodotti riconducibili alla tradizione socio-economica, culturale e storica dell'agro-ericino, è consentito alle attività commerciali, la relativa esposizione all'esterno dell'attività e lungo la pubblica via o piazza, mediante l'utilizzo di:

1. Vetrine espositive su scuri: a) su porte d'ingresso - b) su finestre;
2. Vetrine espositive: a) tipo fisse - b) tipo mobile;
3. Espositore mobile;
4. Esposizione su panche.

La tipologia di cui al punto n. 3 non e compatibile con le tipologie ai punti n. 1 e 2
La tipologia di cui al punto n. 4 non e compatibile con le tipologie ai punti n. 1 e 2

Le vetrine espositive a parete di tipo fisso e di tipo mobile, potranno essere realizzate in alternativa a quelli su scuri di aperture su finestre Tipo 1 *(nel senso che non potranno essere autorizzate vetrine a parete (fisse o mobili) se l'attività risulta già dotata o intenda dotarsi di autorizzazione per la collocazione di una vetrina su scuri di apertura su finestre e viceversa).*

Il sistema ad espositore mobile potrà essere adoperato in alternativa alle vetrine espositive tipo 1 (*su scuri di porte e finestre*) e tipo 2 (*a parete*), solo e soltanto per l'esposizione di tappeti e/o manufatti con tessuti di produzione ericina e limitatamente agli orari di apertura dell'attività. (*nel senso che non potranno essere autorizzati sistemi di espositori mobili se l'attività è già dotata o intenda dotarsi di vetrine a parete (fisse o mobili) ovvero di vetrina su scuri di apertura su finestre e viceversa e che le stesse possono essere collocate solo durante le ore di apertura dell'attività*).

L'esposizione *su panche potrà essere adottato, da sola* o *in contemporanea con i sistemi espositivi mobili e la collocazione è consentita soltanto negli orari di apertura dell'attività.*

8.1 VETRINE ESPOSITIVE SU SCURI SU PORTE DI INGRESSO

Si possono istallare vetrine espositive su scuri delle porte di ingresso degli esercizi commerciali e su eventuali altre porte di ingresso secondarie.

Le vetrine espositive su scuri di apertura, dovranno avere gli angoli smussati e dovranno essere della stessa tipologia degli scuri: legno/legno, ferro l ferro.

Le tav 4 e 5 del "Progetto" e l'appendice, prevedono la possibilità

dell'illuminazione interna della vetrina; in questo caso occorre la certificazione a norma sull'impianto elettrico.

Le vetrine dovranno rispondere alle tipologie e ai requisiti di cui alla tav. 4 e 5 del "Progetto" cui alla delibera di G.M. n 44 del 22/3/2012.

Lo sfondo *o* parte posteriore della vetrina può essere anche non trasparente, tenuta conto che con la chiusura delle due ante con annesse vetrine, si realizza la chiusura dell'ingresso *e* quindi la sicurezza dell'ingresso dell'esercizio.

Nel caso delle vetrine espositive su scuri di aperture/porte non saranno ammessi aggetti maggiori *a* cm 30 (cm 25 vetrina + cm 5 spessore apertura) rispetto al filo del paramento murario.

La realizzazione di dette vetrine è consentita solo nel caso in cui non intralci la circolazione stradale o non impedisca le manovre agli incroci.

Le attestazioni sulla tenuta delle vetrine dovranno essere certificate dalla ditta esecutrice dei lavori.

E' obbligo dell'esercente manutentare le vetrine al fine di evitare parziali distacchi a caduta delle stesse.

8.2 VETRINE SU SCURI DI FINESTRE

Si possono collocare vetrine espositive su scuri di finestre seguendo le stesse indicazioni e prescrizioni di cui al punto 8.3.

Non potranno essere autorizzate vetrine su scuri di aperture su finestre se l'attività già risulta dotata o intenda dotarsi di autorizzazione per una vetrina a parete di tipo fissa o mobile.

Dette vetrine dovranno rispondere ai requisiti di cui alla tavola 5 di cui alla Del. G.M. n. 44 del 22.03.2012.

Sotto le finestre, per evitare che i pedoni o i passanti possano impattare anche accidentalmente, dovranno essere collocate fioriere o vasi contenenti fiori o piante tipici dei cortili fioriti, che non rientrano nella parte di suolo pubblico a pagamento fino ad un massimo di 30 cm. (profondità) ed un'altezza di 30 cm da terra.

Su dette fioriere è fatto divieto di collocare o esporre merci o prodotti vari, anche momentaneamente.

Gli angoli delle vetrine su scuri di finestre dovranno essere coperti da smussa angoli al fine di ridurre eventuali danni a passanti che potrebbero impattare accidentalmente sulle vetrine.

8.3 VETRINE ESPOSITIVE DI TIPO FISSE

Le vetrine espositive a parete fisse sono previste esclusivamente in legno e vetro.

Non potranno essere autorizzate vetrine a parete di tipo fisse se l'attività risulti già dotata o intenda dotarsi di autorizzazione per la collocazione di una vetrina su scuri di aperture su finestra e viceversa.

Le vetrine dovranno rispondere ai requisiti di cui alla tavola 6 di cui alla delibera di G.M. n. 44 del 22.2.2012.

La parte posteriore o fondo delle vetrine fisse dovrà essere realizzata in modo da fare intravedere i parametri murari e sono consentiti dei ripiani in legno o materiale trasparenti, collocati in maniera da assicurare la loro tenuta.

Le misure delle vetrine dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- Spessore o profondità massimo 25 cm (20 cm vetrina + 5 cm spessore

intelaiatura), nei casi in cui non intralci alla circolazione stradale;
- Altezza dal pavimento stradale di almeno 1,00 mt, dopo il vaglio del Comando di Polizia Municipale.
- La parte più alta della vetrina non potrà mai superare il livello della porta di ingresso dell'esercizio, tale da avere una prospettiva unitaria tra porta di ingresso e vetrina;
- Il distacco degli angoli degli edifici non deve arrecare intralcio alla circolazione e deve essere di almeno 0,70 mt. dagli spigoli/angoli dei fabbricati;
- Il distacco da persiane o porte dì ingresso ad apertura verso esterno, deve essere tale da non arrecare intralcio alla regolare apertura dei suddetti (almeno 0,50 mt dagli stipiti di aperture di vani porta e finestre) e comunque non inferiore alla larghezza dell'anta mobile.
- lo spazio utile per la collocazione delle vetrine deve essere valutato, con presentazione di idoneo progetto, dal SUAP, dal Comando dei W.UU. e dalla soprintendenza BB.CC.AA.

Le vetrine fisse devono essere collocate nell'ambito della facciata di pertinenza del titolare dell'esercizio. Nel caso in cui, necessariamente, la vetrina debba essere posta su paramenti murari non direttamente di pertinenza del titolare dell'esercizio, ma comunque sempre adiacenti al paramento murario dell'attività, occorre che l'istanza sia corredata dal nulla-osta condominiale *e/o* dal nulla-osta da parte degli aventi titolo sulla parete su cui si intende collocare la vetrina espositiva.

L'esercente ha l'obbligo di manutentare le vetrine al fine di evitare distacchi parziali *o* la caduta delle stesse:

8.4 VETRINE ESPOSITIVE MOBILI

Le vetrine a parete di tipo mobili dovranno rispettare materiali, distanze *e* dimensioni come te vetrine espositive fisse. (punto 8.3)

Non potranno essere autorizzate vetrine a parete di tipo mobile se l'attività risulta già dotata o intenda dotarsi di autorizzazione per la collocazione di una vetrina su scuri di aperture su finestre o viceversa.

In particolare la collocazione di vetrine espositive a parete di tipo mobile può essere prevista a fianco di porte degli esercizi con le dovute cautele per non intralciare la regolare apertura di porte o la viabilità pedonale.

L'eventuale collocazione di fioriere o vasi è esente dal pagamento del suolo pubblico ove rispetti lo spessore pari al doppio della vetrina (max 30 cm).

Sulle fioriere o vasi *è* fatto divieto assoluto di collocare o esporre merci o prodotti varie anche momentaneamente.

Gli agganci, che non dovranno fuoriuscire, devono essere del tipo a baionetta o scomparsa.

Le attestazioni sugli agganci della struttura mobile al paramento murario dovranno essere dichiarate dalla ditta esecutrice.

Le vetrine mobili devono essere collocate nell'ambito della facciata di pertinenza del titolare dell'esercizio. Nel caso in cui, necessariamente, la vetrina debba *essere* posta su paramenti murari non direttamente di pertinenza del titolare dell'esercizio, ma comunque Sempre adiacenti al paramento murario dell'attività, occorre the l'istanza sia corredata dal nulla-osta condominiale e/o dal nulla-osta da parte degli aventi titolo sulla parete su cui si intende collocare la vetrina espositiva.

E' fatto obbligo all'esercente dì manutentare gli agganci e le vetrine per evitare distacchi parziali o cadute della vetrina stessa.

8.5 ESPOSITORE MOBILE

E' consentito esporre merci e prodotti su espositori mobili a barre orizzontali del tipo a pavimento, da collocare nell'area antistante i fabbricati e dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Materiale: legno o ferro battuto:
- Altezza massima dell'installazione: metri **1,60** dal pavimento;
- Spessore e profondità massima: cm. 40 compreso l'intelaiatura;
- Lunghezza massima: mt. **1,20**;
- Per venire incontro alle esigenze espositive gli espositori sono a barre orizzontali;
- I laterali e le parti superiori e finali degli espositori non devono avere parti acuminate, inoltre l'espositore mobile dovrà garantire tutti i requisiti di stabilità nell'ancoraggio al pavimento.

La collocazione degli espositori mobili è consentita solo nel caso in cui non intralcia la circolazione stradale o non impedisca le manovre agli incroci e comunque solo negli orari di apertura dell'attività".

8.6 TENDE O SISTEMI OSCURANTI

Si conferma quanto disciplinato dall'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana e si individua la tipologia costruttiva secondo quanto approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con nota n. 1447 del 22.02.2012 (Tav. n. 7 - Progetto: Sistemi oscuranti di arredo).

In relazione si precisa che il telo acrilico opaco oscurante previsto per le Tende alla tavola 7 del vigente regolamento debba obbligatoriamente essere di colore bianco, beige e bordeaux.

8.7 INSEGNE DI ESERCIZIO

In riferimento all'appendice, al fine di garantire l'unitarietà tipologica dei singoli interventi, le Insegne di esercizio dovranno essere realizzate con "targhe di esercizio" delle dimensioni di 50 cm x 70 cm da ancorare al paramento murario in maniera tale che venga garantita l'incolumità dei passanti.

Il materiale previsto è legno o ferro con piastrelle di ceramica e lo spessore dell'insegna non deve superare gli 8 cm da ancorare nel paramento murario ed avere uno spessore massimo di 15 cm. e comunque tale da non arrecare ostacolo alla circolazione o minare l'incolumità dei pedoni.

Le stesse potranno essere illuminate direttamente con faretti, preferibilmente a luce calda, posti nella parte superiore.

Le autorizzazioni per le targhe di esercizio non hanno validità di durata e sono esenti dal pagamento di tributi ai sensi dell'art. 10 L. 488/01 che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 17 del D.lgs 507/93 e dovranno essere rimosse al momento della cessazione dell'attività.

Sono vietate le insegne a bandiera e sono escluse dal divieto del presente regolamento solamente le insegne per esercizi per prodotti di monopolio, per farmacie, per servizi sanitari.

Anche per le strutture ricettive (Alberghi, B&B, case vacanze e tipologie similari) vengono previste insegne o targhe di esercizio in legno o in ferro, con piastrelle

di ceramica che possono essere illuminate con faretti posti nella parte superiore

8.8 ESPOSITORI E PORTA MENU'

Gli esercizi di ristorazione hanno l' obbligo dì esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi in posizione ben visibile. Le stesse debbono essere inserite In idonee strutture di dimensioni limitate, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato dello sporto di ingresso, realizzata con materiali compatibili alle caratteristiche architettoniche degli edifici.

Le vetrine porta-menù potranno essere realizzate con supporto in corten o metallo similare e targhe in ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra.

Nel caso si dovesse collocare vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato dello sporto di ingresso, la stessa dovrà essere collocata in maniera adiacente all'insegna di esercizio ed avere una dimensione massima 40*60 cm e realizzata con i materiali indicati nell'appendice al regolamento (supporto in corten o metallo slmllare e targhe in ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra).

In via residuale, qualora non sia possibile collocare gli espositori porta-menù nella galleria di ingresso all'esercizio a lato dello sporto di ingresso, è consentita la collocazione di espositori porta-menù mobili su treppiedi in prossimità dell'ingresso all'esercizio dì ristorazione

8.9 TOTEM PUBBLICITARI

Le insegne del sistema a totem sia esse informative (per settori), pubblicitarie (negozi), eventi, devono essere realizzate esclusivamente dal Comune secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con nota n. 14/47 del 22/02/2012, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente regolamento (vedasi tav. 2 e tav. 3).

8.10 ESPOSITORI SU PANCHE

E' consentito l'esposizione con panche in legno o in ferro con un'altezza da terra non superiore a cm 25 al fine di garantire la piena visibilità dei paramenti murari.

Detti espositori dovranno avere ai lati un rialzo al fine di non far cadere per terra i prodotti esposti.

Lo spessore o profondità deve essere massimo cm 40, per una lunghezza lungo il paramento murario esterno dell'esercizio massima di mt. 2,50, posta su un solo lato dell'ingresso dell'esercizio. Possono essere collocati all'esterno dell'esercizio in alternativa a vetrina su scuri e vetrine mobili.

Gli espositori su panche possono essere collocati all'esterno ed aderenti alle pareti di pertinenza dell'esercizio in alternativa a vetrine su scuri di finestre e vetrine mobili, da soli o in contemporanea con i sistemi espositori mobili nel caso di esposizione di tappeti o manufatti di tessuti di produzione ericina e solo durante gli orario di apertura dell'attività.

La collocazione non deve essere di intralcio alla circolazione stradale e il distacco dagli angoli degli edifici deve essere tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale o alle manovre negli incroci.

Non potranno essere collocati sopra le panche espositori girevoli o espositori fissi.

8.11 NORME COMUNI

Potranno essere esposte merci e derrate alimentari. che si deperiscono solo ed esclusivamente con l'indicazione tradotta in lingua italiana, inglese, francese, ben visibile: " PRODOTTO SOLO IN ESPOSIZIONE".

Il cartello dovrà essere sostituito in caso di deterioramento o se la scritta non risulta più leggibile.

La manutenzione, la pulizia deve essere effettuata dal proprietario dell'attività commerciale.

In caso di riparazione o modifica dei marciapiedi o del manto stradale che richiedono la temporanea rimozione di oggetti occupanti il suolo/spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione ed ove non sì ottemperi a quando prescritto, sarà ordinata la rimozione di ufficio addebitando le spese contravventorie.

Ogni eventuale variante, a quanto approvato, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza BBCCAA, per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dall'art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs. no 42/04.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti, e qualsiasi opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Nel caso di demolizione o trasformazione degli immobili, l'ente autorizzativo potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edifici o in luoghi prossimi o conservati in raccolta aperta al pubblico, oppure effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

E' fatto divieto dì occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti a sottostanti tali spazio d'area, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale, rilasciata dal responsabile del servizio su richiesta dell'interessato, al quale verrà fornito l'elenco della documentazione necessaria da allegare.

Inoltre l'A.C. potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

La concessione e/o l'autorizzazione di occupazione dì suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico, è sempre revocabile per comprovati motivi di interesse pubblico.

Resta fermo l'obbligo per le installazioni di cui all'art. 8 *punti da 8.1 a 8.10* che venga acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. al fine di valutare caso per caso la compatibilità dell'intervento proposto con i valori paesaggistici del centro storico di Erice.Inoltre vanno concesse, in deroga al presente regolamento, previa valutazione degli uffici competenti, il mantenimento di tutte le tipologie espositive e le insegne di esercizio, già esistenti, che per materiali, dimensioni e/o collocazione, vengano ritenute di pregio storico in riferimento al contesto turistico e architettonico del sito.

ART. 9 - PROCEDURE ED ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per l'elencazione dei documenti da allegare alla domanda di autorizzazione per tutte le istallazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, si fa espresso rinvio al punto 1 del paragrafo F. dell'appendice.

Nel caso in cui, necessariamente la vetrina dovrà essere posta su paramenti murari non direttamente di pertinenza del titolare dell'esercizio, occorre che l'istanza sia corredata dal nulla osta condominiale e/o del nulla osta da parte degli aventi titolo della parete su coi si intende collocare la vetrina espositiva.

Tutte le comunicazioni, sia verso la P.A. che le risposte, comunicazioni o autorizzazioni, dovranno essere inviate solo ed esclusivamente per via telematica a mezzo della ditta o del tecnico incaricato.

Per i tributi e i pagamenti di istruttoria degli enti preposti, si fa rinvio alle vigenti norme e tariffe, che dovranno essere versate con la presentazione dell'istanza e le ricevute allegate alla stessa, pena l'esclusione.

L'istruttoria dovrà essere conclusa dal SUAP Unione dei Comuni Elimo Ericini entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione, in caso di richiesta di chiarimenti, di integrazione di dati e documenti, il periodo decorrerà dal giorno in cui risulta depositata l'integrazione.

TITOLO III - IGIENE PUBBLICA

ART. 10 - SVUOTAMENTO DEI POZZI NERI

Tutti i pozzi per le acque reflue esistenti sul territorio comunale devono periodicamente essere svuotati tramite le Ditte specializzate che dovranno provvedere allo smaltimento dei relativi liquami.

ART. 11 - PULIZIA DEI FOSSI

Tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini dei canali e dei fossi di scolo privati debbono provvedere periodicamente e comunque entro il 30 settembre di ogni anno alla loro ripulitura e manutenzione.

Tutti i proprietari e conduttori di terre devono tenere ben regolate le siepi vive, in modo che non vadano ad intralciare, danneggiare o restringere le strade comunali o vicinali, o comunque dovranno provvedere alla loro pulizia onde prevenire il verificarsi di incendi.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente e far eseguire i lavori d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dei frontisti, fatte salve le azioni amministrative e penali.

ART. 12 - SCARICHI DELLE ACQUE

Tutti gli scarichi delle acque devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In particolare nelle zone dotate di rete fognante e delle acque bianche i relativi scarichi dovranno essere incanalati nelle rispettive reti, previa autorizzazione comunale.

E' fatto assoluto divieto :

- incanalare gli scarichi delle acque nere nella rete delle acque bianche e viceversa;
- convogliare le acque dei discendenti pluviali degli immobili nelle rete delle acque nere.

In ogni caso è vietata la fuoriuscita a cielo libero di liquami.

In caso di lavaggio di cortile, ingressi, scale che necessitano di consistenti e forti getti d'acqua per la loro pulizia, è consentito l'esecuzione di dette operazioni solo nelle ore mattutine entro le ore 9,00 al massimo e nella serata dopo le ore 22,00. Tale prescrizione tende a non creare situazioni di pericolo per i pedoni e per mantenere una pulizia delle strade e vie del centro storico nelle ore di massimo afflusso di turisti.

ART. 13 - POZZI ARTESIANI

Tutti i pozzi artesiani devono essere denunciati.

Per la realizzazione di un nuovo pozzo necessita presentare apposita pratica presso l'Ufficio Tecnico del Comune, a firma di un professionista abilitato, per la relativa autorizzazione.

La pratica viene inoltre inviata al Genio Civile, il quale verifica la congruità dei requisiti richiesti per l'apertura e trivellamento del pozzo artesiano.

ART. 14 - PASSEGGIO DI CANI

Tutti i proprietari di cani devono provvedere affinché i propri cani non lascino su spazi o vie pubbliche le relative deiezioni.
A tal fine dovranno essere dotati di relativi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri cani.
In caso di inottemperanza a tali prescrizioni sarà applicata una sanzione amministrativa.

ART. 15 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

E' fatto divieto sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti fuori dalle finestre, dai terrazzi, dai balconi prospicienti direttamente su vie o spazi pubblici o comunque luoghi aperti al pubblico.
Ai contravventori saranno applicate le relative sanzioni amministrative.

TITOLO I V

ART. 16 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada avuto riguardo alle insegne pubblicitarie, le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Quanto le violazioni non costituiscano reato esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata con apposita delibera dalla Giunta Municipale in virtù dell'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, il quale attribuisce alla Giunta Municipale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabilite da € 25,00 ad € 500,00 dall'art. 7 bis, comma 1, del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

Il pagamento dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, a mezzo di C/C postale intestato alla Polizia Municipale di Erice.
Nel caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure di cui alla L. n. 689/81, e ss.mm.ii.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'adeguamento alle norme del presente regolamento.
Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente regolamento.
Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, etc.. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro 45 giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dal Responsabile del Settore comunale di competenza. In caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata dal Comune con addebito delle spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

ART. 18 - NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce, per le parti eventualmente comuni, i Regolamenti vigenti nel Comune per il Centro Storico.

Appendice

A. Tipologia di interventi

Gli interventi previsti nel presente "Regolamento" come sopra revisionato e dal "Progetto" per la riqualificazione del Centro Storico prevede una segnaletica di arredo urbano comprende interventi che necessariamente dovranno essere attuati dall'Amministrazione comunale, quali i (*Totem informativi, i Totem Pubblicitari e i Totem Eventi*), ed altri che potranno essere attuati dai privati (Insegne di esercizio, *Vetrine Espositive e Sistemi Oscuranti*) :

1. ***Interventi attuati dal Comune***
   - Totem informativo urbano;
   - Totem Pubblicitario;
   - Totem eventi;
2. ***Interventi attuabili dal privato:***
   - Le insegne di esercizio;
   - Vetrine Espositive
   - Sistemi Oscuranti

Gli interventi attuabili a cura del Comune secondo art. 8.9 del Regolamento come modificato:

1.1. Totem informativo urbano,

Il **totem informativo urbano** avrà forma verticale a stele costituita da una lastra in Corten o materiale similare dotata di fori regolari che permettono di apporre, a seconda delle esigenze, pannelli in acciaio Inox o in PVC o MDF di vari formati, che riportano le informazioni turistiche. Il supporto formato da una lastra, mono o bifacciale dotata di fori per apporre i vassoi, con supporto di fissaggio a pavimento o con supporto autoportante, secondo lo schema tipologico riportato nella tavola 2 del Progetto.
Gli interventi relativi ai totem informativi, verranno realizzati dal Comune con un progetto unitario o per stralci che riguarderà l'intero centro storico.
Il **Totem Informativo Urbano** si completa con una veste grafica dalla linea semplice, dove è possibile visionare la mappa della città con la relativa legenda, **divisa in settori** evidenziandone con i colori le zone di interesse archeologico, monumentale, del centro storico, e la segnaletica direzionale.
In questo tipo di totem non sono consentite inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere.

1.2. Totem pubblicitario

Il **Totem Pubblicitario** di forma verticale a stele con il supporto formato da una lastra in corten o materiale similare, dotata di fori per apporre i vassoi, con supporto di fissaggio a pavimento o con supporto autoportante, secondo la tipologia riportata nella tavola 3 del Progetto.
Esso è costituito da un vassoio in acciaio Inox satinato o in MDF o PVC in vari formati, con stampa diretta sul supporto, che riportano il logo e la pubblicità dei negozi. Nella parte superiore è previsto un vassoio più grande ove riprodurre la mappa della città con l'indicazione planimetrica delle attività commerciali. I nomi dei negozi sono riportati in fondo alla mappa della città con soluzioni di montaggio intercambiabile.
Anche tali tipi di Totem verranno realizzati dal Comune con un progetto unitario o per stralci che riguarderà l'intero centro storico.
Detti spazi pubblicitari verranno messi a disposizione a pagamento da parte dell'Amministrazione su richiesta degli interessati.
Gli stessi potranno essere dislocati, in numero assai limitato, nei punti strategici della città che verranno individuati a cura dall'Amministrazione comunale all'atto dell'approvazione del progetto complessivo o per stralci funzionali, sul quale dovrà essere richiesto ed acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA..

1.3. Totem eventi

I totem eventi verranno installati a cura del Comune in occasione di particolari eventi e ricorrenze.
Essi si contraddistingue per i porta stendardi pubblicitari temporanei, mono o bifacciale, realizzati in MDF o PVC con stampa digitale, ha un supporto alla base autoportante che diventa un elemento di arredo.
La tipologia realizzativa è quella riportata nella tavola 3 del Progetto.

Riguardo agli interventi **attuabili dal privato**, l'art. 8 del presente regolamento come modificato prevede:

2.1. <u>Le insegne di esercizio</u> (vedi art. 8 punto 8.7)

Al fine di garantire l'unitarietà tipologica dei singoli interventi, le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con "*targhe di esercizio*" delle dimensioni assai ridotte (max cm. 50x70) da ancorare nel paramento murario. Il materiale previsto è legno o ferro con piastrelle di ceramica. Le stesse potranno essere illuminate direttamente con faretti posti nella parte superiore.

Le autorizzazioni per le *targhe di esercizio* non hanno validità di durata e sono esenti dal pagamento di tributi ai sensi dell'art. 10 L 488/01 che ha introdotto il comma 1bis all'art. 17 del D.lgs 507/93 e dovranno essere rimosse al momento della cessazione dell'attività.

Anche per le strutture ricettive (Alberghi, B&B, case vacanze e tipologie similari), vengono previste insegne o targhe di esercizio in legno o in ferro, con piastrelle di ceramica, aventi le stesse dimensioni e materiali di cui al superiore primo periodo

2.2. <u>Le Vetrine Espositive - Espositori</u>

La realizzazione delle vetrine espositive e gli espositori previsti **all'art. 8 punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 e 8.10** del Regolamento modificato, prevedono in linea generale le seguenti tipologie:

1. Vetrine espositive su scuri:
   1.a su porte d'ingresso; (vedi art. 8 punto 8.1)
   1.b su finestre (vedi art. 8 punto 8.2)
2. Vetrine espositive a parete:
   2.a tipo fisse; (vedi art. 8 punto 8.3)
   2.b tipo mobile; (vedi art. 8 punto 8.4)
3. Espositore mobile; (vedi art. 8 punto 8.5)
4. Esposizione su panche; (vedi art. 8 punto 8.10)
5. Espositori porta menù ; (vedi art. 8 punto 8.8)

1. Vetrine espositive su scuri

   1.a Nel caso delle **vetrine espositive su scuri di aperture** (porte d'ingresso) non saranno ammessi aggetti maggiori a cm 30 (cm 25 vetrina + cm 5 spessore apertura) rispetto al filo del paramento murario.

   1.b Nel caso di **vetrine espositive su scuri di aperture** (finestre) saranno ammessi aggetti fino a cm 30 (cm 25 vetrina + cm 5 spessore apertura) rispetto al filo del paramento murario. Sotto le finestre, per evitare che i pedoni o i passanti possano impattare anche accidentalmente, dovranno essere collocati fioriere o vasi contenenti fiori o piante tipiche del cortili fioriti, che non rientrano nella parte di suolo pubblico a pagamento fino ad un massimo di 30 cm (profondità) ed un'altezza di 30 cm da terra. Su dette fioriere è fatto divieto di collocare o esporre merci o prodotti vari, anche momentaneamente.

2. Nel caso di **vetrine a parete fisse** (punto 2.1) **e mobili** (punto 2.b), previste solamente in legno e vetro potrà farsi riferimento come schema tipologico alle vetrine rappresentate nelle tavola 6 del progetto con la prescrizione che le stesse debbono avere gli spigoli arrotondati, rispettare le condizioni e i distacchi indicati all'art. 8.3 e 8.4, mentre riguardo alle dimensioni della larghezza "L" dell'altezza "H" e dello spessore "S", queste potranno avere misure variabili con un valore massimo di:

   - larghezza "L" = max ml. 1,60
   - spessore "S" = max ml. 0,25

   Le dimensioni in larghezza e in altezza dovranno comunque essere contenute al minimo possibile e inserite adeguatamente nel contesto dei prospetti degli edifici.

   Le vetrine a parete **fisse e/o mobili** dovranno comunque essere collocate nell'ambito della facciata di pertinenza del titolare dell'esercizio. Nel caso in cui, necessariamente, la vetrina debba essere posta su paramenti murari non direttamente di pertinenza del titolare dell'esercizio occorre che l'istanza sia corredata dal nulla osta condominiale e/o del nulla osta da parete degli aventi titolo della parete su cui si intende collocare la vetrina espositiva.

   La parte più alta della vetrina non potrà mai superare il livello della porta di ingresso dell'esercizio.

   Le vetrine espositive a parete di tipo fisso e di tipo mobile, potranno essere realizzate in alternativa a quelli su scuri di aperture su finestre Tipo 1 (*nel senso che non potranno essere autorizzate vetrine a parete (fisse*

o mobili) se l'attività risulta già dotata o intenda dotarsi di autorizzazione per la collocazione di una vetrina su scuri di apertura su finestre e viceversa).

3. Il sistema ad **espositore mobile** (punto 3.) potrà essere adoperato in alternativa alle vetrine espositive tipo 1 (su scuri di porte e finestre) e tipo 2 (a parete), solo e soltanto per l'esposizione di tappeti e/o manufatti con tessuti di produzione ericina e limitatamente agli orari di apertura dell'attività. (*nel senso che non potranno essere autorizzati sistemi di espositori mobili se l'attività è già dotata o intenda dotarsi di vetrine a parete (fisse o mobili) ovvero di vetrina su scuri di apertura su finestre e viceversa e che le stesse possono essere collocate solo durante le ore di apertura dell'attività*).

   Gli espositori mobili a barre orizzontali del tipo a pavimento da collocare a pavimento nell'area antistante i fabbricati, potranno essere realizzati in legno o ferro ed avere le caratteristiche dimensionali indicate all'art. 8 punto 8.5 secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza.

4. La topologia di **espositore su panche** potrà essere adottata da sola o in contemporanea con i sistemi espositivi mobili (punto 4.) e la collocazione è consentita soltanto negli orari di apertura dell'attività.

   L'espositore su panche da realizzare in legno o in ferro dovrà rispettare le caratteristiche dimensionali indicate all'art. 8 (punto 8.10) del Regolamento.

   La collocazione degli espositori su panche non deve essere di intralcio alla circolazione stradale e il distacco dagli angoli degli edifici deve essere tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale o alle manovre negli incroci.

   Non potranno essere collocati sopra le panche espositori girevoli o espositori fissi.

5. Espositori porta-menù

   Gli esercizi dì ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse debbono essere inserite in idonee strutture di dimensioni limitate, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

   Nel caso non è possibile una diversa collocazione, il Regolamento (art. 8 punto 8.8) prevede che possa essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato dello sporto di ingresso, realizzata con materiali compatibili alle caratteristiche architettoniche degli edifici.

   In tale caso la vetrinetta porta-menù dovrà essere collocata in maniera adiacente all'insegna di esercizio ed avere una dimensione max 50*70 cm. e realizzate con supporto in corten o metallo similare e targhe in ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra

   In via residuale, qualora non sia possibile collocare gli espositori porta-menù nella galleria di ingresso all'esercizio a lato dello sporto di ingresso, è consentita la collocazione di espositori porta-menù mobili su treppiedi in prossimità dell'ingresso all'esercizio dì ristorazione.

Si precisa che le rappresentazioni grafiche contenute nel progetto allegato al Regolamento approvato Con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 22/03/2012, debbono essere considerati come meri schemi tipologici.

2.3. Sistemi Oscuranti

Le tende solari o "*sistemi oscuranti di arredo*" di cui all'art. 8 punto 8.6 del regolamento modificato possono essere autorizzate allorquando le stesse non arrechino intralcio alla circolazione stradale.

L'art. 9 del citato Regolamento di Polizia Urbana (richiamato dall'art. 8.6 del presente regolamento), prevede che "*le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare un terzo della larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20*", pertanto l'applicazione della norma per il centro storico, dal momento che le strade dello stesso in gran parte risultano prive di marciapiede, salvo alcune strade perimetrali del centro storico (ad es. la Via Conte Agostino Pepoli, e poche altre), risulta particolarmente difficile.

Per analogia, nel caso di strade prive di marciapiede, si ritiene praticabile applicare alcuni dei criteri previsti nella Determina del R.S. della Polizia Municipale n° 62 del 29 aprile 2009, riguardante i "Criteri per determinare l'assegnazione di area pubblica in Erice Capoluogo", integrando quanto previsto all'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana, con le precisazioni di seguito specificate.

Nel caso di strade prive di marciapiede, l'altezza da terra della tenda non potrà essere inferiore a mt. 2,20,

mentre la sporgenza dal filo del fabbricato va determinata tenendo conto di quanto appresso specificato:

a) Caso di Via Vittorio Emanuele

$$Ingombro\ Tenda = \left(\frac{Larghezza\ stradale - 2{,}90}{2}\right) x \mathbf{\frac{2}{3}}$$

In deroga a tale formula generale, solamente nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di eventuale successiva richiesta di proprietà frontista, la formula sopra indicata potrà essere così semplificata:

$$Ingombro\ Tenda = (Larghezza\ stradale - 2{,}90\ ) x \mathbf{\frac{1}{3}}$$

b) Caso Altre strade

(strade che non consentono il transito alle autobotti, tuttavia anche se inserite in A.P. o Z. T.L., devono comunque garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e in genere dei veicoli indicati nel vigente C.d.S., nonché degli utenti autorizzati)

$$Ingombro\ Tenda = \left(\frac{Larghezza\ stradale - 2{,}50}{2}\right) x \mathbf{\frac{2}{3}}$$

In deroga a tale formula generale, solamente nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di eventuale successiva richiesta di proprietà frontista, la formula sopra indicata potrà essere così semplificata:

$$Ingombro\ Tenda = (Larghezza\ stradale - 2{,}50\ ) x \mathbf{\frac{1}{3}}$$

c) Caso Altre strade

(strade il cui transito veicolare è da considerarsi quasi nullo ove è improbabile la coincidenza del transito di un veicolo con un pedone)

$$Ingombro\ Tenda = \left(\frac{Larghezza\ stradale - 1{,}50}{2}\right) x \mathbf{\frac{2}{3}}$$

In deroga a tale formula generale, solamente nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di eventuale successiva richiesta di proprietà frontista, la formula sopra indicata potrà essere così semplificata:

$$Ingombro\ Tenda = (Larghezza\ stradale - 1{,}50\ ) x \frac{1}{3}$$

Le strade che rientrano nella tipologia c) saranno individuate nel corso del sopralluogo effettuato all'operatore di P.M., secondo personale conoscenza dei luoghi.

Qualora non si verificassero le condizioni su esposte non potranno essere ammesse realizzazioni di sistemi oscuranti in aggetto dal filo del paramento murario.

In caso di sistemi oscuranti proposti che possano interferire anche visivamente con fanali di pubblica illuminazione o lampioni artistici esistenti, questi non potranno essere autorizzati in quanto limiterebbero l'illuminamento delle pubbliche strade e la loro visibilità .

In caso di presenza di cavi dovrà farsi molta cura nella collocazione dei sistemi oscuranti al fine di non compromettere l'integrità degli stessi.

Circa la tipologia costruttiva dei sistemi oscuranti l'art. 8.6 del Regolamento modificato fa riferimento a quelle indicate nella Tav. n. 7 del Progetto denominata "Sistemi oscuranti di arredo" con la precisazione che il telo acrilico opaco oscurante ivi previsto debba essere di colore bianco, beige e bordeaux.

Tuttavia si ritiene che sia possibile autorizzare altre tipologie realizzative quando le stesse risultassero meno impattanti sul prospetto degli edifici, come ad esempio quelle proposte a totale scomparsa all'interno dei vani porta o archi. Ciò sempre che sia reso possibile dalle dimensioni dello stesso vano e che la soluzione, al pari delle altre previste nella richiamata tav. 7, venga ritenuta idonea della Soprintendenza BB.CC.AA.

Riguardo ai materiali e ai colori dei sistemi oscuranti si ritiene di adottare per le strutture esclusivamente quelle in ferro forgiato di colore nero o canna di fucile.

In ogni caso le proposte progettuali andranno verificate sotto l'aspetto paesaggistico dalla Soprintendenza BB.CC. e sotto l'aspetto del codice della strada dal Comando dei Vigili Urbani e applicando caso per caso le su esposte prescrizioni.

B. Altre tipologie non previste dal regolamento

1. <u>targhe professionali</u>

Riguardo alle targhe professionali, per sedi di comitati, associazioni, fondazioni etc. il regolamento sul decoro urbano per Erice vetta nulla riporta. Per dette tipologia deve pertanto farsi riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'installazione delle insegne approvato con delibera di C.C. n. 59 del 26 aprile 2005, con le seguenti precisazioni.

Le targhe delle attività di cui sopra possono essere collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano particolare rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene.

Dette targhe da collocare in modo uniforme riguardo alle dimensioni max formato A4 (cm. 21 x 29,7) dovranno essere realizzate con supporto in corten o metallo similare e targhe in ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra .

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un porta targhe delle dimensioni massime del formato A3 (29,70 x 42,00), realizzate con supporto in corten o metallo similare e targhe in ferro battuto, rame, ceramica, legno, pietra.

Le attività professionali che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe poste a lato dell'ingresso.

C. Tipologia di procedimento

In relazione alle tipologie di procedimento previste dal D.P.R. n. 160/2010 l'installazione della segnaletica di arredo urbano, stante la necessità di acquisire il preventivo parere/autorizzazione di Enti terzi, dovrà attivarsi il **Procedimento ordinario** *[Art.7 D.P.R. n.160/2010]* **con rilascio del Provvedimento Unico.**
L'interessato richiederà, esclusivamente per via telematica al SUAP Unione dei Comuni Elimo Ericini (indirizzo PEC: ***unionedeicomuni@pec.suapelimoericini.it***) il rilascio dell'autorizzazione con provvedimento espresso allegando al Modello Unico Autocertificato la documentazione indicata al successivo punto F.1.1.
Sarà cura dello Sportello Unico Unione dei Comuni Elimo Ericini acquisire i pareri endo-procedimentali da parte degli Enti esterni (Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e degli Uffici del Comune di Erice: Comando di Polizia Municipale e Settore VI - Gestione del Territorio.

D. Validità del Titolo abilitativo

Le autorizzazioni per le **targhe di esercizio** non hanno limiti di validità di durata e sono esenti dal pagamento di tributi ai sensi dell'art. 10 L. 488/01 che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 17 del Dlgs 507/93 e dovranno essere rimosse al momento della cessazione dell'attività.

Le autorizzazione per **vetrine e sistemi oscuranti** hanno validità di **tre anni,** sono tacitamente rinnovabile **di tre anni in tre anni,** qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato o da parte dell'Amministrazione comunale, a seguito di adeguamenti a nuove norme di legge o a sopravvenuti adeguamenti regolamentari.
Tenuto conto delle procedure previste del D.P.R. 160/2010, meglio specificate al precedente punto C, la validità del titolo abilitativo *atto unico autorizzativo* (*art. 7 D.P.R. 160/2010*) a partire dalla data di rilascio (ritiro) dell'Atto Unico;

L'autorizzazione Unica sarà trasmessa agli Enti e Uffici che hanno espresso il parere/autorizzazione nonché all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Affissioni e Pubblicità del Comune di Erice (o alla Società che gestisce il Servizio Affissioni e Pubblicità) per gli adempimenti di competenza e per l'applicazione delle relative tasse/tributi.

E. Inizio e fine lavori

L'istallazione della segnaletica di arredo urbano e l'esecuzione dei relativi lavori dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data del rilascio (ritiro) dell'Atto Unico.

- Prima dell'inizio dei lavori:

- Dovrà essere comunicata la nomina e l'accettazione della Direzione dei Lavori;
- Dovrà essere comunicata la data di inizio lavori allegando il D.U.R.C. e il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta installatrice;
- Dovrà essere comunicata la nomina e accettazione del Responsabile dei lavori;
- Dovrà essere comunicata Atto di accettazione, da parte del gestore della discarica, dei rifiuti inerti provenienti dai lavori; (eventuale)
- Dovrà essere allegata Copia fotostatica del documento di riconoscimento del D.L., dell'Assuntore e del Responsabile dei Lavori.

- A collocazione avvenuta:

- Dovrà essere comunicata la data di fine lavori allegando:
  - documentazione fotografica;
  - dichiarazione della DD. LL. sulla regolarità della collocazione in conformità al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese in ordine alla sicurezza, staticità ed igienicità.

F. Allegati alla istanza Domanda Unica

1. Procedimento ordinario *[Art.7 D.P.R. n.160/2010]* con rilascio del Provvedimento Unico[1]

Richiesta **autorizzazione** per installazione di segnaletica di arredo urbano:

- Insegne di esercizio;
- Vetrine Espositive ;
- Sistemi Oscuranti.

1.1. Al momento della presentazione dell'istanza

a) Modello Unico Autocertificato;
b) Procura Speciale in favore di professionisti (eventuale)
c) Mod. Allegato A16 Conformità Insegne pubblicitarie;
d) Mod. Allegato D03 Requisiti Antimafia;
e) Mod. Allegato A99 - Altre dichiarazioni (del Tecnico progettista) - riportanti:
   1. *"che la segnaletica di arredo urbano che s'intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne lo stabilità, nonché, la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.";*
   2. *"che la segnaletica di arredo urbano, ai sensi del 2° comma dell'art. 96 della L.R. n. 11/2010, sono realizzati e posti in opera nel rispetto delle norme igienico sanitarie.";*
   3. *"che la segnaletica di arredo urbano sarà del tipo non luminoso o che la segnaletica di arredo urbano sarà luminosa collegata/ non collegata con l'impianto elettrico esistente dell'attività commerciale e collocata nel rispetto della L. 37/2008 e ss. mm. ed ii. ;*
   4. *"che l'immobile/unità immobiliare su cui sarà collocata/o a cui fà riferimento la segnaletica di arredo urbano è stato/a costruita giusto i seguenti titoli autorizzativi: (licenza/e di costruzione, concessione/i, autorizzazione/i, abitabilità/agibilità etc.) ed è individuata catastalmente al Foglio ...- Particella .... - Sub - cat….. ;*
f) Relazione tecnica descrittiva a firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
g) Elaborati grafici (stato di fatto e progetto) contenenti:
   - Stralcio dello Strumento Urbanistico; Stralcio catastale; stralcio Aerofotogrammetrico, *Altro …;*
   - Elaborato grafico, da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisione, anche attraverso opportuni dettagli, sull'ubicazione, sui materiali sui colori da impiegare compresi i particolari costruttivi;
   - Schizzi prospettici o fotomontaggi, atti a dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico di contesto;
   - documentazione fotografica stato di fatto e di progetto (foto inserimento);

[1] ***N.B. La modulistica indicata potrà subire delle variazioni in relazione alle determinazioni del SUAP Unione dei Comuni Elimo Ericini***

h) Dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche L. 13/89; (eventuale)
i) Dichiarazione di conformità degli impianto elettrico, ai sensi del D.M. n. 37/2008; (eventuale nel caso di segnaletica di arredo urbano illuminata);
j) Attestazione di Versamento pari ad €. 130,00 da effettuare con Bonifico bancario presso a favore del SUAP Unione dei Comuni Elimo Ericini, - **EU IBAN: IT 57 J 089 4681 97000001 4479 705**, con la specifica della seguente causale: "occupazione suolo pubblico e insegne";
k) Copia del contratto di locazione o di concessione del suolo pubblico; (eventuale)
l) Titolo di proprietà dell'immobile o di disponibilità giuridica dell'immobile per il quale collocare la segnaletica di arredo urbano;
m) Copia fotostatica del documento di riconoscimento della ditta e del tecnico;
n) Copie progettuali per la richiesta dei pareri, Nulla Osta e/o autorizzazioni di Enti Terzi e/o di Uffici interni del Comune di Erice:
   - Soprintendenza BB.CC.AA.;
     - Elaborati di cui ai superiori punti f) e g)
     - Relazione Paesaggistica semplificata (scaricabile dal sito della Soprintendenza BB.AA.CC. di Trapani);
     - Attestazione in originale di versamento di € _*,_ su Conto Corrente postale c/c 221911 - conto ordinario - intestato a Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.A. Trapani;
       * Importo: € 30,00 (se nuova realizzazione) - Causale: Interventi di nuova realizzazione. o
       * Importo: € 25,00 (se modifica impianto esistente già autorizzato) - Causale: Modifiche ad impianto esistente.
   - Settore VI - Gestione del Territorio:
     - Elaborati di cui ai superiori punti c), d), e), f) e g);
     - Dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche L. 13/89; (*eventuale*);
     - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. n. 37/2008; (*eventuale nel caso di segnaletica di arredo urbano illuminata*);
     - Attestazione di Versamento dell'importo di €. 50,00 da effettuare C/C Postale n. **12578910**, ovvero con Bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT SPA agenzia di ERICE intestato a Comune di Erice, numero di conto: **000300001358** - IBAN: **IT 78 G 02008 81851 000300001358**, con la specifica "*diritti di Istruttoria per Insegne di Esercizio, vetrine e tende*";.
   - Comando di Polizia Municipale (strada comunale)
     - Elaborati di cui ai superiori punti f) e g);
     - Planimetria in scala 1:200 - 1:500 con la rappresentazione della strada, le dimensioni dei marciapiedi, l'ubicazione di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica, insegne su palo, scivoli per disabili, pensiline e fermate di autobus, chioschi, armadi stradali, etc. per una distanza di m 100 prima e dopo l'installazione, al fine di poter valutare l'inserimento della segnaletica di arredo urbano e/o delle Tende o Sistemi Oscuranti rispetto alle norme del Codice della strada.

1.2. Prima dell'inizio dei lavori

a) Comunicazione di inizio lavori (Modello F03)
b) Dichiarazione del Responsabile dei Lavori; (All. A - Modello F03)
c) Dichiarazione del Direttore dei Lavori; (All. B - Modello F3)
d) Atto di nomina e accettazione Direttore dei lavori; (Modello F3)
e) Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori; (All. C - Modello F3)
f) Atto di accettazione, da parte del gestore della discarica, dei rifiuti inerti provenienti dai lavori; (eventuale)
g) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell'impresa esecutrice dei lavori;
h) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
i) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del D.L., dell'Assuntore e del Responsabile dei Lavori.

1.3. Alla conclusione dei lavori

a) Comunicazione di fine lavori (Modello F03)
b) Dichiarazione del DD. LL. sulla regolarità della collocazione in conformità al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese in ordine alla sicurezza, staticità ed igienicità;
c) Formulari della ditta nella quale sono stati conferiti rifiuti inerti provenienti dai lavori; (eventuali)
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice dei lavori;
e) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi a lavori conclusi;
f) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del D.L., dell'Assuntore e del Responsabile dei Lavori.